

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### Trasferimento della holding all'estero ed exit tax

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

### LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **trasferimento all'estero** di una holding determina il versamento della **exit tax** ai sensi dell'[articolo 166 Tuir](#), calcolata sulla **plusvalenza unitariamente determinata**.

Il [Principio di diritto n. 10 del 11.05.2021](#) ha affermato che la determinazione unitaria della plusvalenza comporta **l'inapplicabilità del regime di participation exemption** previsto dall'[articolo 87 Tuir](#).

Al riguardo, viene richiamata la **circolare 6/E/2006**, la quale, al paragrafo 5.2., ha espressamente chiarito che, **nei casi di cessione del compendio aziendale**, comprensivo anche di **partecipazioni**, *"Il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un **valore riferito all'azienda intesa come unitario complesso** di beni da cui origina una **plusvalenza** che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte. Ne consegue che, così come **concorrono alla determinazione dell'unica plusvalenza i beni merce** (che, qualora fossero singolarmente ceduti, darebbero origine a ricavi), allo stesso modo anche l'eventuale **plusvalenza relativa alle partecipazioni** che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'articolo 87 del Tuir **non può essere estrapolata, ma concorrerà a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all'intero complesso aziendale** e sarà assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall'articolo 86 del Tuir".*

Secondo il [Principio di diritto n. 10/2021](#), questo chiarimento riveste **carattere generale**, in quanto espressione del **più generale principio di matrice civilistica di unitarietà dell'azienda**, ai sensi dell'[articolo 2555 cod. civ.](#)

Ne consegue che il suddetto principio trova applicazione non solo nel caso in cui la **plusvalenza** sia generata per effetto della **cessione**, ma più in generale in presenza di **qualsiasi fattispecie realizzativa**, ivi inclusi il **trasferimento all'estero della residenza dell'impresa commerciale** e le altre fattispecie a quest'ultimo assimilate, ex [articolo 166 Tuir](#), aventi ad oggetto l'azienda o un ramo di essa (cfr. articolo, comma 1, lett. a, c ed e 166).

L'aspetto più problematico emerge alla fine, quando il Principio **conclude** affermando che, qualora oggetto di **delocalizzazione all'estero sia un compendio aziendale**, anche se costituito prevalentemente da **partecipazioni**, per le **ragioni di coerenza sistematica** esaminate in precedenza, valorizzate dalla **circolare 6/E/2006** come principio di carattere generale, **il regime pex astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio non trova applicazione**.

Volendo anche accettare senza discussioni la tesi dell'Agenzia, è opportuno ipotizzare alcuni casi che possono verificarsi nella **prassi operativa dei trasferimenti di holding all'estero**.

Ipotizziamo le seguenti **casistiche**:

- il **trasferimento di una società che ha sia azienda che partecipazioni**, senza che rimanga una **stabile organizzazione in Italia**;
- il **trasferimento di una società all'estero con delocalizzazione delle partecipazioni** ma non dell'azienda che confluisce in una stabile organizzazione;
- il **trasferimento all'estero di una holding pura**;
- il **trasferimento all'estero di una holding mista** che detiene partecipazioni e un *pool* di dipendenti che erogano servizi amministrativi al gruppo;
- il **trasferimento all'estero di una holding mista** del caso precedente dove il *pool* dei dipendenti rimane in Italia.

#### **Il trasferimento di una società che ha sia azienda che partecipazioni senza che rimanga una stabile organizzazione in Italia**

In questo caso la **pex** non sembra ammessa. È indubbiamente il caso del **principio di diritto**. Invero, **non si tratta di una casistica così diffusa** nella prassi in quanto è difficile la **delocalizzazione di una azienda organizzata**.

#### **Il trasferimento di una società all'estero con delocalizzazione delle partecipazioni ma non dell'azienda che confluisce in una stabile organizzazione**

In questo caso il trasferimento all'estero ha ad oggetto beni (le **partecipazioni**) e **non aziende** per cui l'**articolo 87 Tuir** pare **applicabile senza problemi**. Potrebbe essere una casistica più frequente della precedente.

#### **Il trasferimento all'estero di una holding pura**

Il caso è più scivoloso ma deve essere risolto nel senso della **applicabilità della pex** in quanto il Principio di diritto affronta il caso dell'azienda ai sensi del codice civile mentre l'**articolo 166 Tuir** presenta un **ambito applicativo più ampio**, in quanto riguarda le **imprese commerciali**. La **holding**

**pura** può essere considerata una **impresa commerciale ma non certo una azienda**.

**Il trasferimento all'estero di una holding mista che detiene partecipazioni e un pool di dipendenti che erogano servizi amministrativi al gruppo**

Si ipotizza, anche se si tratta di un **caso non molto frequente**, che il **team che eroga servizi amministrativi sia trasferito all'estero**. Si presti attenzione al fatto che potrebbe concretizzarsi un **trasferimento di funzione** all'estero senza che ci sia l'effettivo trasferimento del personale. In questi casi è forse l'ultimo passaggio del **Principio di diritto**, citato in precedenza, che fa sollevare dei **dubbi**. Per poter affrontare la questione potremmo chiederci, nel caso improbabile che in ambito domestico venga ceduto un **complesso di partecipazioni con un team per i servizi amministrativi**, se possa in effetti configurarsi una **cessione di azienda**.

**Il trasferimento all'estero di una holding mista del caso precedente, dove il pool dei dipendenti rimane in Italia**

Se il **team rimane in Italia** lo stesso potrebbe, ragionevolmente, essere considerato una **stabile organizzazione** per cui **non si configurerebbe una ipotesi di trasferimento dell'azienda all'estero**.